



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it

Cilavegna, lì 08/05/2024

N.0003774 di Prot.
del 08/05/2024
Categoria I Classe 6
Codice identificativo: AOO1CC

ORDINANZA N. 20

OGGETTO: Divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro ed in lattine sabato 11 maggio e domenica 12 maggio 2024 in occasione della 58^ Sagra dell'Asparago".

IL SINDACO

CONSIDERATO

- che dal 10.05.2024 al 12.05.2024 è in programma la 58^ edizione della "SAGRA DELL'ASPARAGO" e che in particolare nelle giornate di :
 - *Sabato 11 maggio 2024* dalle ore 22.00 alle ore 01.00 g.s. in via Mazzini ci sarà serata musicale con Omar Codazzi e l'orchestra Giorgio Villani;
 - *Domenica 12 maggio 2024* per l'intera giornata vi saranno vari intrattenimenti folkloristici/popolari, tra cui musica live e gruppi folkloristici;
- nelle predette giornate è previsto un notevole afflusso di spettatori/visitatori

ATTESO:

- la necessita' di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:
 - il divieto di vendita di bevande in contenitori che potrebbero risultare di pericolo per la pubblica incolumita', quali bottiglie di vetro e lattine;
 - l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
 - il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi ai predetti eventi;

VISTI:

- l'art. 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.

ORDINA

1. su tutto il territorio comunale, nei giorni di

- *sabato 11 maggio 2024 dalle ore 20.00 fino alle ore 02.00 del giorno successivo*
- *domenica 12 maggio 2024 dalle ore 06.00 fino alle ore 20.00*

l'assoluto divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine. In particolare la vendita potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2. è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e/o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3. per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 – bis D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
4. che la presente ordinanza venga trasmessa alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Gravellona Lomellina

DISPONE

- che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Il Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale” e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Giovanna FALZONE
*Documento firmato digitalmente ai
sensi del Decreto Legislativo
07/03/2005, n. 82*